

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
95/C 332/01	ECU.....	1
95/C 332/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	2
95/C 332/03	Avviso agli importatori di alcuni prodotti siderurgici originari della Romania e della Repubblica di Bulgaria della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca (1) .....	3
95/C 332/04	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci) .....	8
95/C 332/05	Entrata in vigore dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE .....	9
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
<b>Commissione</b>		
95/C 332/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (1) .....	10
95/C 332/07	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per la concessione di un'indennità a favore dei pescatori di alcuni Stati membri della Comunità che hanno dovuto sospendere le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco .....	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
95/C 332/08	Servizi giuridici — Avviso di aggiudicazione di contratto . . . . .	24
95/C 332/09	Manifestazione di interesse nel campo dell'informazione sul fenomeno della droga nell'Unione europea . . . . .	24
95/C 332/10	Prestazione di servizi statistici nel campo dell'informazione statistica . . . . .	26
95/C 332/11	Contenitori ad armatura sovrapponibili — Avviso di aggiudicazione di contratto . . .	27
<hr/>		
	<b>Rettifiche</b>	
95/C 332/12	Eurathlon II (GU n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 32) . . . . .	28

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

8 dicembre 1995

(95/C 332/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,6457	Marco finlandese	5,62521
Corona danese	7,27098	Corona svedese	8,64938
Marco tedesco	1,88005	Sterlina inglese	0,848207
Dracma greca	309,075	Dollaro USA	1,29793
Peseta spagnola	160,346	Dollaro canadese	1,77751
Franco francese	6,48054	Yen giapponese	131,701
Sterlina irlandese	0,820174	Franco svizzero	1,52000
Lira italiana	2066,88	Corona norvegese	8,26260
Fiorino olandese	2,10524	Corona islandese	85,0401
Scellino austriaco	13,2277	Dollaro australiano	1,76181
Scudo portoghese	197,402	Dollaro neozelandese	2,01166
		Rand sudafricano	4,76112

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(95/C 332/02)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	7. 12. 1995	10,01 ECU/t
		(tassa minima all'esportazione)
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	7. 12. 1995	34,45 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	7. 12. 1995	280,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	7. 12. 1995	295,00 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	7. 12. 1995	320,00 ECU/t

**Avviso agli importatori di alcuni prodotti siderurgici originari della Romania e della Repubblica di Bulgaria della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca**

(95/C 332/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari di paesi terzi è subordinata al rilascio di un documento d'importazione, in conformità della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione<sup>(1)</sup>. Alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca sono soggetti a contingenti tariffari sino al 31 dicembre 1995, in conformità della decisione n. 1001/95/CECA della Commissione e del regolamento (CE) n. 1005/95 del Consiglio<sup>(2)</sup>. Inoltre, alcuni prodotti siderurgici originari della Romania e della Repubblica di Bulgaria sono stati soggetti ad un sistema di duplice controllo a partire dal 1° marzo 1995 (allegati I e II).

Nel settembre 1995, il gruppo di contatto CECA tra la Comunità, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ha deciso di raccomandare ai consigli di associazione stabiliti a norma dei rispettivi accordi europei l'introduzione di sistemi di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996.

È previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca siano subordinate alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità ceche e slovacche e di un documento d'importazione rilasciato dalle competenti autorità comunitarie. Non sarà richiesta una licenza d'esportazione per le merci già spedite nella Comunità prima del 1° gennaio 1996, a condizione che la destinazione non sia stata modificata e che sia presentato un documento d'importazione per i prodotti la cui importazione, nell'ambito del regime di sorveglianza preventiva applicabile nel 1995, è subordinata alla presentazione di tale documento. La spedizione si considera effettuata il giorno della caricazione sul mezzo di trasporto utilizzato per l'esportazione.

Gli operatori in possesso di documenti d'importazione rilasciati nel 1995 per i prodotti elencati nell'allegato III per la Repubblica ceca e nell'allegato IV per la Repubblica slovacca, qualora intendano spedire le merci dopo il 31 dicembre 1995, sono invitati, onde evitare difficoltà, a rinnovare tali documenti entro il 31 dicembre 1995. Al momento del rinnovo dei documenti, gli operatori devono presentare una licenza d'esportazione valida rilasciata dalle competenti autorità ceche e slovacche specificate nell'allegato V.

Le informazioni particolareggiate sui sistemi di duplice controllo tra la Comunità e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca saranno pubblicate prima del 31 dicembre 1995.

(<sup>1</sup>) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

(<sup>2</sup>) GU n. L 101 del 4. 5. 1995.

## ALLEGATO I

## ROMANIA: ELENCO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A DUPLICE CONTROLLO

(1996)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 10 00	7210 90 31	7216 32 11	
7206 90 00	7210 90 33	7216 32 19	
	7210 90 38	7216 32 91	7225 11 00
		7216 32 99	7225 19 10
7208 10 00		7216 33 10	7225 19 90
7208 25 00	7211 13 00	7216 33 90	7225 20 20
7208 26 00	7211 14 10	7216 40 10	7225 30 00
7208 27 00	7211 14 90	7216 40 90	7225 40 20
7208 36 00	7211 19 20	7216 50 10	7225 40 50
7208 37 10	7211 19 90	7216 50 91	7225 40 80
7208 37 90	7211 23 10	7216 50 99	7225 50 00
7208 38 10	7211 23 51	7216 99 10	7225 91 10
7208 38 90	7211 29 20		7225 92 10
7208 39 10	7211 90 11		7225 99 10
7208 39 90		7219 11 00	
7208 40 10		7219 12 10	
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 90	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 91	7219 13 10	7226 19 10
7208 51 30	7212 20 11	7219 13 90	7226 19 30
7208 51 50	7212 30 11	7219 14 10	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 14 90	7226 91 10
7208 51 99	7212 40 91	7219 21 10	7226 91 90
7208 52 10	7212 50 31	7219 21 90	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 22 10	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 22 90	7226 94 20
7208 53 10	7212 60 91	7219 23 00	7226 99 20
7208 53 90		7219 24 00	
7208 54 10		7219 31 00	
7208 54 90	7213 10 00	7219 32 10	7227 10 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 32 90	7227 20 00
	7213 91 10	7219 33 10	7227 90 10
	7213 91 20	7219 33 90	7227 90 50
7209 15 00	7213 91 41	7219 34 10	7227 90 95
7209 16 10	7213 91 49	7219 34 90	
7209 16 90	7213 91 70	7219 35 10	7228 10 10
7209 17 10	7213 91 90	7219 35 90	7228 10 30
7209 17 90	7213 99 10	7219 90 10	7228 20 11
7209 18 10	7213 99 90		7228 20 19
7209 18 91			7228 20 30
7209 18 99		7220 11 00	7228 30 20
7209 25 00	7214 20 00	7220 12 00	7228 30 41
7209 26 10	7214 30 00	7220 20 10	7228 30 49
7209 26 90	7214 91 10	7220 90 11	7228 30 61
7209 27 10	7214 91 90	7220 90 31	7228 30 69
7209 27 90	7214 99 10		7228 30 70
7209 28 10	7214 99 31		7228 30 89
7209 28 90	7214 99 39		7228 60 10
7209 90 10	7214 99 50	7221 00 10	7228 70 10
	7214 99 61	7221 00 90	7228 70 31
	7214 99 69		7228 80 10
7210 11 10	7214 99 80		7228 80 90
7210 12 11	7214 99 90	7222 11 11	
7210 12 19		7222 11 19	
7210 20 10		7222 11 21	
7210 30 10	7215 90 10	7222 11 29	7301 10 00

## ALLEGATO II

## REPUBBLICA DI BULGARIA: ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO

(1996)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
7203 90 00	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
	7210 90 31	7216 32 11	
7206 10 00	7210 90 33	7216 32 19	
7206 90 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 11 00
		7216 32 99	7225 19 10
		7216 33 10	7225 19 90
7208 10 00		7216 33 90	7225 20 20
7208 25 00	7211 13 00	7216 40 10	7225 30 00
7208 26 00	7211 14 10	7216 40 90	7225 40 20
7208 27 00	7211 14 90	7216 50 10	7225 40 50
7208 36 00	7211 19 20	7216 50 91	7225 40 80
7208 37 10	7211 19 90	7216 50 99	7225 50 00
7208 37 90	7211 23 10	7216 99 10	7225 91 10
7208 38 10	7211 23 51		7225 92 10
7208 38 90	7211 29 20		7225 99 10
7208 39 10	7211 90 11		
7208 39 90		7219 11 00	
7208 40 10		7219 12 10	
7208 40 90	7212 10 10	7219 12 90	7226 11 10
7208 51 10	7212 10 91	7219 13 10	7226 19 10
7208 51 30	7212 20 11	7219 13 90	7226 19 30
7208 51 50	7212 30 11	7219 14 10	7226 20 20
7208 51 91	7212 40 10	7219 14 90	7226 91 10
7208 51 99	7212 40 91	7219 21 10	7226 91 90
7208 52 10	7212 50 31	7219 21 90	7226 92 10
7208 52 91	7212 50 51	7219 22 10	7226 93 20
7208 52 99	7212 60 11	7219 22 90	7226 94 20
7208 53 10	7212 60 91	7219 23 00	7226 99 20
7208 53 90		7219 24 00	
7208 54 10		7219 31 00	
7208 54 90	7213 10 00	7219 32 10	7227 10 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 32 90	7227 20 00
	7213 91 10	7219 33 10	7227 90 10
	7213 91 20	7219 33 90	7227 90 50
7209 15 00	7213 91 41	7219 34 10	7227 90 95
7209 16 10	7213 91 49	7219 34 90	
7209 16 90	7213 91 70	7219 35 10	7228 10 10
7209 17 10	7213 91 90	7219 35 90	7228 10 30
7209 17 90	7213 99 10	7219 90 10	7228 20 11
7209 18 10	7213 99 90		7228 20 19
7209 18 91			7228 20 30
7209 18 99		7220 11 00	7228 30 20
7209 25 00	7214 20 00	7220 12 00	7228 30 41
7209 26 10	7214 30 00	7220 20 10	7228 30 49
7209 26 90	7214 91 10	7220 90 11	7228 30 61
7209 27 10	7214 91 90	7220 90 31	7228 30 69
7209 27 90	7214 99 10		7228 30 70
7209 28 10	7214 99 31		7228 30 89
7209 28 90	7214 99 39	7221 00 10	7228 60 10
7209 90 10	7214 99 50	7221 00 90	7228 70 10
	7214 99 61		7228 70 31
	7214 99 69		7228 80 10
7210 11 10	7214 99 80	7222 11 11	7228 80 90
7210 12 11	7214 99 90	7222 11 19	
7210 12 19		7222 11 21	
7210 20 10		7222 11 29	
7210 30 10	7215 90 10		7301 10 00

## ALLEGATO III

## REPUBBLICA CECA: ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI AL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(1996)

**Lamiere grosse  
(esclusi codici ex-NC)**

7208 40 10  
7208 51 30  
7208 51 50  
7208 51 91  
7208 51 99  
7208 52 91  
7208 52 99  
7208 53 90  
7208 54 10  
7208 90 10  
7208 90 90

**Vergelle**

7213 10 00  
7213 20 00  
7213 91 10  
7213 91 20  
7213 91 41  
7213 91 49  
7213 91 70  
7213 91 90  
7213 99 10  
7213 99 90

**Prodotti laminati a freddo**

7209 15 00  
7209 16 90  
7209 17 90  
7209 18 91  
7209 18 99  
7209 25 00  
7209 26 90  
7209 27 90  
7209 28 90

7221 00 10  
7221 00 90

7227 10 00  
7227 20 00  
7227 90 10  
7227 90 50  
7227 90 95

7211 23 10  
7211 23 51  
7211 29 20

**Ghisa ematite**

7201 10 19

**Nastri laminati a caldo**

7211 14 10  
7211 14 90  
7211 19 20  
7211 19 90

**Profilati**

7216 31 11  
7216 31 19  
7216 31 91  
7216 31 99  
7216 32 11  
7216 32 19  
7216 32 91  
7216 32 99

7212 60 91

7220 11 00  
7220 12 00  
7220 90 31

**Tubi senza saldatura**

Voce NC 7304 completa

7226 19 10  
7226 20 20  
7226 91 10  
7226 91 90  
7226 99 20

**Tubi saldati**

Voce NC 7306 completa



## ALLEGATO IV

## REPUBBLICA SLOVACCA: ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI AL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(1996)

<b>Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati</b>	7212 60 91
7208 10 00	7220 11 00
7208 25 00	7220 12 00
7208 26 00	7220 90 31
7208 27 00	
7208 36 00	
7208 37 10	7226 19 10
7208 37 90	7226 20 20
7208 38 10	7226 91 10
7208 38 90	7226 91 90
7208 39 10	7226 93 20
7208 39 90	7226 94 20
	7226 99 20
7219 11 00	
7219 12 10	<b>Nastri laminati a freddo</b>
7219 12 90	7211 23 10
7219 13 10	7211 23 51
7219 14 10	7211 23 99
7219 14 90	7211 29 20
	7211 90 19
7225 19 10	7211 90 90
7225 20 20	
7225 30 00	7226 92 90
	7226 93 80
<b>Bandelle</b>	7226 94 80
7208 40 10	7226 99 80
7208 40 90	
7208 51 10	<b>Lamiere e nastri zincati per immersione</b>
7208 51 99	7210 11 90
7208 52 10	7210 41 90
7208 52 99	7210 61 10
7208 53 10	
7208 53 90	
7208 54 10	
7208 54 90	7212 30 90
7208 90 10	
7208 90 90	<b>Banda stagnata in lamiere e nastri</b>
<b>Nastri e lamiere laminati a freddo</b>	7210 12 11
7209 15 00	7210 70 31
7209 16 90	7210 70 39
7209 17 90	
7209 18 91	7212 10 99
7209 18 99	
7209 25 00	
7209 26 90	<b>Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche</b>
7209 27 90	7209 17 10
7209 28 90	7209 27 10
7209 90 10	
7209 90 90	
<b>Nastri laminati a caldo</b>	7211 23 91
7211 14 10	
7211 14 90	<b>Tubi senza saldatura</b>
7211 19 20	Voce NC 7304 completa
7211 19 90	

## ALLEGATO V

AUTORITÀ DELLA REPUBBLICA CECA E DELLA  
REPUBBLICA SLOVACCA COMPETENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

REPUBBLICA CECA:

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU LICENCNÍ SPRÁVA

Politických veznu 20

112 49 Praha 1

Česká republika

Tel.: 422 2422 1702

Telefax: 422 2421 2133

REPUBBLICA SLOVACCA:

MINISTERSTVO HOSPODÁRSIVA

Odbor licencno-registracny

Micrová 19

827 15 Bratislava

Tel.: 42 7 299 8771

Telefax: 42 7 299 8207

## APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(95/C 332/04)

*Note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione <sup>(2)</sup>*

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» <sup>(3)</sup> sono modificate come segue:

*Pagina 129*

2712 10 10

e **Vaselina**

2712 10 90

Il testo attuale è sostituito dal testo seguente:

«Vedi le note esplicative del SA, voce 2712, paragrafo A.

Vedi anche lo schema relativo alle note esplicative della voce 2710 00, parte I.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. C 342 del 5. 12. 1994, pag. 1.

Il testo delle note esplicative è attualmente disponibile in tutte le versioni linguistiche, tranne le versioni finlandese e svedese che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

**Entrata in vigore dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE**

(95/C 332/05)

L'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE<sup>(1)</sup> del 14 giugno 1993, organizza una preferenza comunitaria. Tuttavia, essa si applica soltanto alle offerte riguardanti prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi.

In virtù delle decisioni del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)<sup>(2)</sup> e 95/215/CE del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici<sup>(3)</sup>, l'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE non si applica più, nei settori specificati in appresso, alle offerte per prodotti originari dei paesi seguenti:

- nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile: ai prodotti originari di Corea, Giappone e Svizzera;
- nel settore dei trasporti urbani per ferrovia, sistemi automatici, tram, filobus, autobus o funivie: ai prodotti originari della Svizzera;
- nel settore degli impianti aeroportuali e di altri terminali di trasporto aereo: ai prodotti originari di Giappone e Svizzera;
- nel settore degli impianti portuali e di altri terminali di trasporto marittimo o fluviale: alle offerte originarie di Corea, Stati Uniti d'America, Giappone e Svizzera;
- nel settore della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità: ai prodotti originari di Corea, Stati Uniti d'America, Svizzera.

Occorre inoltre rilevare che, poiché la Norvegia è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, indipendentemente dalla sua adesione all'AMP, l'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE ha cessato di essere applicabile alle offerte per prodotti originari di tale paese per tutti i settori contemplati dalla direttiva 93/38/CEE.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

<sup>(2)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 273.

<sup>(3)</sup> GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 25.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive**

(95/C 332/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 310 def. — 95/0235(SYN)

*(Presentata dalla Commissione il 18 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro nonché dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute dei lavoratori in atmosfere esplosive costituisce un

presupposto imprescindibile per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(1)</sup>; che, pertanto, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano appieno, fatte salve disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva, anche nel caso in cui i lavoratori siano esposti al pericolo di atmosfere esplosive;

considerando che la presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che nelle motivazioni della direttiva 94/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri applicabili ad apparecchiature e sistemi di sicurezza in vista di una loro corretta utilizzazione in ambiente esposti a rischi di esplosione<sup>(2)</sup>, è definita la procedura che prevede una direttiva integrativa ai sensi dell'articolo 118 A del trattato che terrà conto del rischio di esplosione derivante dall'impiego e/o dal tipo e dal sistema di installazione dell'apparecchiatura;

considerando che la protezione contro le esplosioni rappresenta un compito essenziale a favore della sicurezza; che in caso di esplosione, la vita e la salute di molti lavoratori sono pregiudicate dalla presenza di incendi incontrollabili e di variazioni brusche di pressione nonché di prodotti di reazione nocivi e dalla diminuzione dell'ossigeno respirabile presente nell'atmosfera circostante;

(<sup>1</sup>) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.

considerando che le esplosioni sono caratterizzate da reazioni estremamente brevi e dal pericolo di propagazione delle esplosioni in impianti concatenati; che una volta verificatasi l'accensione, la possibilità di interventi manuali normalmente risulta inesistente; che pertanto le prescrizioni minime intese a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in atmosfere esplosive richiedono, fin dalla fase di progettazione dei posti di lavoro, in particolare un'analisi dei rischi di tipo previsionale nonché l'applicazione di tutti gli accorgimenti di protezione necessari;

considerando che la molteplicità dei rischi potenziali di esplosione esigono una valutazione globale del posto di lavoro, tenendo presente che alla luce delle evoluzioni tecniche in atto assumono importanza crescente le disfunzioni logiche (software) nei cicli di lavoro a comando automatico;

considerando che i provvedimenti di natura organizzativa della protezione contro le esplosioni devono conformarsi alle esigenze tecniche del posto di lavoro, al fine di evitare punti deboli nel sistema di protezione contro le esplosioni; che ai sensi della direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro è tenuto a far riferimento ad un sistema di valutazione dei rischi contro la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro; che nella direttiva succitata il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare un documento per la protezione contro le esplosioni, prescrizione dettata dall'intenzione di meglio definire l'obbligo di cui sopra; che tale documento può essere una componente della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/391/CEE; che in detto piano di protezione devono essere contenuti i provvedimenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive;

considerando che, parallelamente ai provvedimenti di prevenzione occorre prefigurare provvedimenti supplementari in grado di operare quando una accensione è già avvenuta; che soltanto in presenza di provvedimenti preventivi e supplementari si potrà realizzare il massimo livello di sicurezza tenuto conto delle condizioni di esercizio e della necessaria manutenzione;

considerando che in linea di principio è prioritario evitare atmosfere esplosive ogni volta che il progresso tecnico lo renda possibile; che, nei casi in cui la tecnica non lo consenta, occorre impedire l'accensione di atmosfere esplosive ed eventualmente limitare gli effetti di un'esplosione ad un livello inoffensivo; che il datore di lavoro è

tenuto a predisporre tutti i provvedimenti e i dispositivi di sicurezza necessari;

considerando che rispetto a quanto disposto dalle direttive summenzionate le disposizioni della presente direttiva non possono esigere modifiche delle apparecchiature e dei sistemi di protezione destinati ad essere usati in atmosfere potenzialmente esplosive, progettati e costruiti, per quanto concerne la sicurezza e la protezione della salute, conformemente alle pertinenti direttive comunitarie;

considerando che le prescrizioni minime qui elencate non in tutti i casi possono risultare sufficienti in quei reparti medici adibiti direttamente alla cura dei pazienti, in cui, oltre alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si annette una particolare importanza alla protezione dei pazienti;

considerando che la direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas<sup>(1)</sup>, prevede requisiti essenziali per la commercializzazione e la messa in funzione di apparecchi a gas, relativi sia agli apparecchi stessi sia alla loro installazione, affinché non sia compromessa la sicurezza di persone, animali domestici e beni quando vengono impiegati rispettando le norme;

considerando che, per evitare pericoli di miscele esplosive, dovuti tra l'altro alle condizioni atmosferiche o ad altri reagenti diversi dall'aria, nonché a sostanze chimiche instabili, non in tutti i casi le prescrizioni qui elencate possono risultare sufficienti e che pertanto si rendono necessari ulteriori provvedimenti;

considerando che le direttive 92/91/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> e 92/104/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, intese a proteggere i lavoratori nei settori dell'industria estrattiva dei

(<sup>1</sup>) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15.

(<sup>2</sup>) GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 9.

(<sup>3</sup>) GU n. L 404 del 31. 12. 1992, pag. 10.

minerali, contemplano già la protezione contro le esplosioni; che le prescrizioni minime fissate in dette direttive sono più severe rispetto a quelle della presente direttiva per il maggiore potenziale di rischio presente nei settori dell'industria estrattiva dei minerali;

considerando che la tutela dei lavoratori è già garantita dalle prescrizioni essenziali degli accordi internazionali quale ad esempio l'ADR e l'IMO che disciplinano l'impiego di mezzi di trasporto compresi i natanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### SEZIONE I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Articolo 1

###### Scopo della direttiva

1. La presente direttiva, che è la ... direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive ai sensi della definizione di cui all'articolo 2.

2. Questa direttiva non vale per:

- a) settori sanitari adibiti direttamente alla cura dei pazienti;
- b) il corretto impiego degli apparecchi a gas in conformità della direttiva 90/396/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>;
- c) produzione, manipolazione, stoccaggio e trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
- d) industrie estrattive di minerali contemplate dalla direttiva 92/91/CEE o 92/104/CEE;
- e) l'impiego di mezzi di trasporto compresi i natanti per i quali si applicano le norme essenziali degli accordi internazionali quale ad esempio l'ADR e l'IMO.

3. La direttiva 89/391/CEE, nonché le altre direttive pertinenti si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

###### Articolo 2

###### Definizione

Ai sensi della presente direttiva, si intende per atmosfera potenzialmente esplosiva una miscela, in condizioni atmosferiche di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'ignizione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

#### SEZIONE II

##### OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

###### Articolo 3

###### Principi per evitare e proteggersi dalle esplosioni

Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni il datore di lavoro adotta nell'ordine le misure tecniche e/o organizzative adeguate al tipo di azienda:

- a) evitare la formazione di atmosfere esplosive;
- b) evitare l'ignizione di atmosfere esplosive,
- c) ridurre gli effetti di una esplosione in modo da far sì che i lavoratori non corrano alcun pericolo.

###### Articolo 4

###### Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e di tutelare la salute dei lavoratori e in applicazione dei principi fissati all'articolo 3 il datore di lavoro adotta le disposizioni necessarie affinché:

- l'ambiente di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia strutturato, tenendo conto dei necessari provvedimenti, in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro

<sup>(1)</sup> GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15.

affidate senza pericolo per la sicurezza e la salute proprie o altrui,

- sia garantita una adeguata sorveglianza allorché i lavoratori sono presenti in ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- i lavori in cui i lavoratori possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive siano svolti soltanto da personale qualificato o sotto la sua sorveglianza,
- i lavoratori indossino, se necessario, soltanto quegli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione adeguati all'impiego in settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. Fatte salve le disposizioni delle direttive del Consiglio 89/654/CEE <sup>(1)</sup>, 89/655/CEE <sup>(2)</sup> e 97/57/CEE <sup>(3)</sup>, il datore di lavoro deve garantire:

- che in base al principio della valutazione complessiva del posto di lavoro le attrezzature e tutto il materiale di installazioni previsto per il funzionamento in settori dove possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive siano costruiti, installati e assemblati in modo da non comportare rischi di esplosione;
- che, se necessario, gli accorgimenti da adottare in base all'articolo 3 siano combinati o contemplati e siano adottati provvedimenti contro la propagazione delle esplosioni;
- che siano indicate, se del caso, adeguate uscite di emergenza e che siano messi a disposizione e mantenuti in efficienza mezzi di fuga e di salvataggio per garantire che i lavoratori possano in caso di pericolo abbandonare rapidamente e in sicurezza i luoghi a rischio.

3. In base ad una adeguata strategia di tutela della sicurezza e della salute il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento per la

sicurezza e la protezione della salute per quanto riguarda le misure di protezione contro le esplosioni (in appresso denominato «documento per la protezione contro le esplosioni») che soddisfi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Da detto documento deve risultare in particolare che:

- i rischi di esplosione cui sono esposti i lavoratori sono stati rilevati e valutati;
- vengono adottati adeguati provvedimenti per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;
- i luoghi di lavoro e le attrezzature, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza secondo criteri di sicurezza;
- sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro in conformità della direttiva 89/655/CEE.

Il documento per la protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora l'ambiente di lavoro, in particolare i luoghi di lavoro, le attrezzature o il processo di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per i settori soggetti al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, deve coordinare e garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specificare nel documento per la protezione contro le esplosioni l'obiettivo, i provvedimenti e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

In base alla direttiva 89/391/CEE il coordinamento non esclude la responsabilità dei singoli datori di lavoro.

<sup>(1)</sup> GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6.

*Articolo 5***Settori con atmosfera potenzialmente esplosiva**

1. Il datore di lavoro deve determinare i settori per i quali vigono le prescrizioni minime di cui all'allegato II.

Egli deve ripartire in base all'allegato I i settori in cui possono essere presenti atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro deve vegliare affinché per i settori di cui al paragrafo 1 vengano applicate le disposizioni pertinenti delle prescrizioni minime di cui all'allegato II per il miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

L'allegato IV, che ha una funzione orientativa, contiene dati utili per l'esecuzione di lavori nelle zone.

3. Se necessario, i settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive vanno contrassegnati nei punti di accesso secondo l'allegato III.

*Articolo 6***Informazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e i loro rappresentanti vengono informati su tutte le misure che vengono prese per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli da 3 a 5 della presente direttiva.

*Articolo 7***Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

*Articolo 8***Informazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari affinché i lavoratori eventualmente esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive, possano essere adeguatamente informati, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni degli articoli da 3 a 5 della presente direttiva.

*Articolo 9***Disposizioni particolari per attrezzature e luoghi di lavoro**

1. Le attrezzature da impiegare in settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva ed entro il 30 giugno 2003 sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento, devono ottemperare alle prescrizioni minime elencate nell'allegato II A, qualora nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente.

2. Le attrezzature da impiegare in settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che per la prima volta dopo il termine del 30 giugno 2003 sono a disposizione dell'impresa e/o dello stabilimento, devono ottemperare alle prescrizioni degli allegati II A e B.

3. I posti di lavoro con settori in cui può formarsi un'atmosfera potenzialmente esplosiva impiegati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, devono soddisfare alle prescrizioni minime della stessa.

4. I luoghi di lavoro con settori in cui può formarsi una atmosfera esplosiva, nonché attrezzature già utilizzate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva devono ottemperare entro tre anni da questa data alle prescrizioni minime della direttiva.

5. Ove si proceda, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dai luoghi di lavoro con settori in cui può formarsi una atmosfera esplosiva, il datore di lavoro deve adottare, le misure necessarie affinché tali modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni soddisfino alle prescrizioni minime della direttiva.

## SEZIONE III

## ALTRE DISPOSIZIONI

*Articolo 10***Adeguamento degli allegati**

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati, determinati:

— dall'adozione di direttive di armonizzazione tecnica e di normalizzazione in materia di protezione contro le esplosioni

e/o



— dal progresso tecnico, dall'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali o dalle conoscenze in materia di prevenzione e di protezione contro le esplosioni

sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/381/CEE.

#### *Articolo 11*

##### **Vademecum**

Di concerto con il Consiglio viene pubblicato un vademecum che illustra alcuni modi possibili di ottemperare alle prescrizioni minime contenute nella presente direttiva. Modifiche e integrazioni al vademecum vengono effettuate in conformità della procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

#### *Articolo 12*

##### **Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni 5 anni sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, specificando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene del lavoro e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

#### *Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### *ALLEGATO I*

#### **RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO ESSERE PRESENTI ATMOSFERE ESPLOSIVE**

##### **1. Premessa**

La seguente ripartizione vale per le aree in cui a causa delle condizioni locali e delle condizioni operative possono essere presenti atmosfere esplosive o presentarsi in quantità tali da richiedere i provvedimenti di protezione previsti agli articoli da 3 a 5.

##### **2. Aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive**

Un'area in cui è presente un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti protettivi per il mantenimento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione.

Un'area in cui non è da prevedere un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione.

Sostanze infiammabili sono da classificare come sostanze che possono formare una atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

##### **3. Ripartizione delle aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive**

Le aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive vengono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive, nonché della valutazione degli effetti prevedibili.

Questo tipo di ripartizione evidenzia la gamma di provvedimenti da adottare ai sensi dell'allegato II, parte A. I criteri di orientamento per l'esecuzione dei lavori nelle zone (allegato IV) contengono una serie di consegne utili in sede di applicazione.

*Zona 0*

Area in cui è presente in permanenza o per un lungo periodo o spesso una presenza esplosiva come miscela di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

*Zona 1*

Area in cui è da prevedere occasionalmente la formazione di atmosfere esplosive sotto forma di miscela con aria di sostanze quali gas, vapori o nebbia.

*Zona 2*

Area in cui non è da prevedere che si formi un'atmosfera esplosiva sotto forma di miscela con aria di sostanze combustibili quali gas, vapori o nebbie e qualora si formi, soltanto per un breve periodo.

*Zona 20*

Area in cui in condizioni operative normali è presente costantemente per un lungo periodo o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polveri infiammabili ed in cui possono formarsi depositi di polveri infiammabili nell'aria di spessore sconosciuto o eccessivo (depositi di polveri da soli non costituiscono una zona 20).

*Zona 21*

Area in cui può formarsi occasionalmente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polveri infiammabili nell'aria ed in cui possono essere presenti depositi o strati di polveri infiammabili in generale.

*Zona 22*

Area in cui non è da prevedere che si formi un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polveri infiammabili o, qualora si formi, soltanto per un breve periodo od in cui possono essere presenti depositi o strati di polveri infiammabili.

---

*ALLEGATO II***A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE****Osservazione preliminare**

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano

- in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i rischi derivanti dalle attività svolte;
- ad attrezzature in aree non esposte ad atmosfere esplosive che si rendono necessarie o contribuiscono ad un funzionamento in condizioni di sicurezza di quelle attrezzature che si trovano nei settori esposti ad atmosfere esplosive.

**1. Provvedimenti organizzativi****1.1. Lavoratore qualificato**

In ogni luogo di lavoro deve essere disponibile un numero sufficiente di lavoratori in possesso delle capacità, delle esperienze e della formazione necessarie a svolgere i compiti loro affidati nel campo della protezione contro le esplosioni.

**1.2. Istruzioni scritte, benessere di lavoro**

Qualora il piano di protezione contro le esplosioni lo richieda:

- dovranno essere impartite per ciascun luogo di lavoro e tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività istruzioni scritte sul modo di procedere;

— per lavori pericolosi o per quelle operazioni di lavoro che interagiscono con altre e che pertanto possono rappresentare un pericolo, deve essere previsto un sistema di autorizzazione ad iniziare i lavori.

Il benessere deve essere rilasciato da una persona responsabile al riguardo prima dell'inizio dei lavori.

1.3. Verifica sistematica dei provvedimenti per la tutela della salute e della sicurezza

Il datore di lavoro deve vegliare affinché i provvedimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano sistematicamente verificati per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2. *Valutazione dei rischi di esplosione*

2.1. La valutazione dei rischi di esplosioni va effettuata in base alla:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive,
- probabilità della presenza e dell'attivazione di fonti di ignizione,
- entità degli effetti prevedibili.

2.2. L'infiammabilità va valutata in particolare in base:

- al possibile grado di dispersione delle sostanze combustibili,
- alla possibile concentrazione nell'atmosfera delle sostanze combustibili entro i limiti di esplosibilità.

2.3. I rischi di esplosione vanno valutati nel loro complesso.

Sono rilevanti in particolare:

- l'impianto,
- le sostanze impiegate,
- il processo,
- le possibili mutue interazioni e con l'ambiente di lavoro.

2.4. All'atto della valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione reparti aziendali che tramite aperture sono o possono essere messi in collegamento con settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

3. *Principi di progettazione*

3.1. All'atto della progettazione o della modifica di impianti esistenti occorre tener conto in particolare:

- delle normali condizioni di esercizio, compresi i lavori di manutenzione,
- delle caratteristiche costruttive,
- dell'attivazione e della disattivazione degli impianti,
- dei guasti e delle prevedibili fonti di errori,
- dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Si dovrà pertanto anche accertare se:

- le sostanze infiammabili possono essere sostituite da sostanze che non formano miscele esplosive,
- se possono essere evitate attrezzature di raccordo e di collegamento nei settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

3.2. Qualora in base al piano di protezione contro le esplosioni non sia da escludere un pericolo per le persone o per l'ambiente, si dovranno adottare idonei provvedimenti e sistemi di protezione contro tale pericolo.

- 3.3. Qualora non sia valutabile la probabilità di attivazione della fonte di ignizione, all'atto della definizione dei provvedimenti di protezione si dovrà considerare la fonte di ignizione come costantemente attiva.

4. *Provvedimenti di protezione contro le esplosioni*

- 4.1. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, i provvedimenti di protezione devono essere programmati per il massimo potenziale di pericolo.
- 4.2. All'atto della prevenzione dei rischi di ignizione in base all'articolo 3 va tenuto conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro come elementi portanti di carica o generatori di carica.
- 4.3. Vanno adottati adeguati accorgimenti per evitare la propagazione delle esplosioni tramite reazioni a catena pericolose.
- 4.4. Le attrezzature di lavoro ed i loro dispositivi di collegamento devono essere montati in modo tale da non presentare rischi di esplosione. Essi possono essere posti in servizio soltanto qualora dal piano di protezione contro le esplosioni risulti che il loro impiego non comporta alcun rischio di esplosione. Ciò vale anche per attrezzature e relativi dispositivi di collegamento che non sono attrezzi o sistemi di protezione ai sensi della direttiva 94/9/CE, qualora possano rappresentare un pericolo di ignizione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto per motivi tecnici di processo.

Vanno adottati adeguati accorgimenti per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

- 4.5. Qualora, per le sue caratteristiche specifiche, un'attrezzatura portatile possa essere impiegata in settori esposti a gradi differenti di rischio potenziale, deve esserne garantito il funzionamento sicuro mediante adeguate misure organizzative, altrimenti andrà scelta per il caso più sfavorevole di impiego.
- 4.6. Va garantito unicamente l'impiego di strumenti di misurazione per la rilevazione di atmosfere esplosive la cui sicurezza di funzionamento e la precisione rispondano alle effettive condizioni di impiego.
- 4.7. Prima che venga raggiunta la situazione esplosiva, i necessari provvedimenti di protezione contro le esplosioni dovranno essere attuati con ancor maggiore sicurezza e i lavoratori dovranno in questo caso essere avvertiti con dispositivi ottici e/o acustici e, se del caso, essere evacuati.
- 4.8. I sistemi di protezione aventi la funzione di scaricare la pressione di deflagrazione devono poter deviare senza pericolo la pressione di deflagrazione e le eventuali sostanze fuoriuscite.
- 4.9. I gas di scarico sprigionati potenzialmente pericolosi devono essere evacuati in maniera adeguata.
- 4.10. Accumuli di polveri infiammabili all'esterno degli impianti devono essere eliminati o resi inoffensivi.
- 4.11. Attrezzature e sistemi di protezione in cui un guasto di alimentazione può portare ad una estensione del pericolo, devono poter essere mantenuti in condizioni sicure di funzionamento indipendentemente dal resto degli impianti.
- 4.12. Gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che deviano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente.
- 4.13. L'energia accumulata deve essere dissipata o isolata nel modo più rapido e sicuro possibile quando vengono azionati gli interruttori di emergenza in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

Ciò non vale per l'energia accumulata elettrochimicamente.

- 4.14. Prima che vengano messi in funzione luoghi di lavoro con settori in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva, va verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni.

Le condizioni necessarie per mantenere la protezione contro le esplosioni devono essere preservate.

4.15. Dell'esecuzione dei controlli vanno incaricate persone che per la loro formazione professionale, la loro esperienza e le loro attuali mansioni dispongono di ampie conoscenze specifiche nel campo della protezione contro le esplosioni.

Dette persone devono possedere qualifiche riconosciute per un determinato settore di controllo ed essere designate in conformità delle normative e/o prassi nazionali.

## B. CRITERI PER LA SCELTA DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI

Qualora il piano di protezione contro le esplosioni non preveda altrimenti, in base ad una valutazione del rischio, in tutte le aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive vanno impiegati attrezzature e materiali di installazione corrispondenti alle categorie di cui alla direttiva 94/9/CE.

### *Zona 0*

Nella zona 0 si devono utilizzare apparecchi della categoria 1, destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori o nebbie.

### *Zona 1*

Nella zona 1 si devono utilizzare apparecchi della categoria 2, destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si formi occasionalmente un'atmosfera potenzialmente esplosiva formata da gas, vapori o nebbie; inoltre sono ammessi gli apparecchi utilizzabili nella zona 0.

### *Zona 2*

Nella zona 2 si devono utilizzare apparecchi della categoria 3, destinati ad ambienti in cui non vi è probabilità che si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva formata da gas, vapori o nebbie, e qualora tuttavia si dovesse formare, in questo caso con tutta probabilità lo sarebbe soltanto raramente e per un breve periodo; inoltre sono ammessi gli apparecchi la cui utilizzazione è autorizzata per le zone 0 o 1.

### *Zona 20*

Nella zona 20 si devono utilizzare apparecchi della categoria 1, destinati ad ambienti in cui sempre, spesso o per lunghi periodi si manifesti un'atmosfera potenzialmente esplosiva, formata da miscele di polvere ed aria.

### *Zona 21*

Nella zona 21 si devono utilizzare apparecchi della categoria 2, destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si formi occasionalmente un'atmosfera potenzialmente esplosiva formata da miscele di polvere ed aria; inoltre sono ammessi gli apparecchi la cui utilizzazione è autorizzata nella zona 20.

### *Zona 22*

Nella zona 22 si devono utilizzare apparecchi della categoria 3, destinati ad ambienti in cui non vi è probabilità che si formi un'atmosfera potenzialmente esplosiva formata da polvere in sospensione, ma qualora si dovesse formare, in questo caso con tutta probabilità soltanto raramente e durante un breve periodo; inoltre sono ammessi gli apparecchi la cui utilizzazione è autorizzata nelle zone 20 o 21.

In conformità della direttiva 89/655/CEE il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature ed i materiali impiegati siano idonei alle condizioni effettive di esercizio e di impiego; ciò vale, se del caso, per gli indumenti di lavoro e per le attrezzature individuali di protezione.

---

*ALLEGATO III*

Segnale di avvertimento per indicare settori in cui possono formarsi atmosfere in base all'articolo 5, paragrafo 3:



Settore in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva.

Caratteristiche:

- forma: triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il colore di sicurezza giallo deve costituire almeno il 50 % della superficie del segnale).

*ALLEGATO IV***CRITERI ORIENTATIVI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Per esercizio normale si intendono le condizioni in cui gli impianti funzionano normalmente in presenza di parametri prefissati.

*Zona 0*

In linea di massima non è ammessa la presenza di lavoratori e l'esecuzione di lavori.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

*Zona 1*

È autorizzata l'esecuzione di lavori, che possano costituire fonti di accensione in condizione di normale esercizio, soltanto se il piano di protezione contro le esplosioni per la zona interessata prevede il ricorso a misure adeguate.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

*Zona 2*

È autorizzata l'esecuzione di lavori, che possano costituire fonti di accensione in condizione di normale esercizio, soltanto se il piano di protezione contro le esplosioni per la zona interessata prevede il ricorso a misure adeguate.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

*Zona 20*

In linea di massima non è ammessa la presenza di lavoratori e l'esecuzione di lavori.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

*Zona 21*

È autorizzata l'esecuzione di lavori, per i quali si può prevedere la presenza di fonti d'accensione in condizioni di esercizio normale, qualora siano adottati i provvedimenti di protezione previsti dal relativo piano applicabile per la zona interessata.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

*Zona 22*

È autorizzata l'esecuzione di lavori, per i quali si può prevedere la presenza di fonti d'accensione in condizioni di esercizio normale, qualora siano adottati i provvedimenti di protezione previsti dal relativo piano applicabile per la zona interessata.

Non sono ammesse fonti di accensione in grado di attivarsi in condizioni di normale esercizio o in presenza di anomalie di funzionamento.

---

*ALLEGATO V***ELENCO NON ESAUSTIVO DI VOCI CITATE NEL VADEMECUM AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, IN ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI MINIME DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

- Articolazione e contenuto del documento per la protezione contro le esplosioni (vedi articolo 4, paragrafo 3)
  - Provvedimenti di natura organizzativa (vedi allegato II, parte A, punto 1)
  - Valutazione dei rischi di esplosione (vedi allegato II, parte A, punto 2)
  - Capitoli previsti per la programmazione (vedi allegato II, parte A, punto 3)
  - Provvedimenti per la protezione contro le esplosioni (vedi allegato II, parte A, punto 4)
  - Istruzioni per la ripartizione in zone dei settori esposti a rischi d'esplosione (vedi allegato I)
  - Informazioni sulle norme da applicare in materia di acquisizione di attrezzature.
-

**Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per la concessione di un'indennità a favore dei pescatori di alcuni Stati membri della Comunità che hanno dovuto sospendere le loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco**

(95/C 332/07)

COM(95) 469 def. — 95/0246(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) N. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, concluso per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1° maggio 1992<sup>(2)</sup>, prevedeva una revisione intermedia;

considerando che in occasione della revisione intermedia dell'accordo si è convenuto di far scadere lo stesso il 30 aprile 1995 e di avviare i negoziati per un nuovo accordo applicabile a decorrere dal 1° maggio 1995; che non è stato possibile concludere questi negoziati prima di tale data;

considerando che, in seguito ad una notifica delle autorità marocchine, le navi della Comunità che operavano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco hanno interrotto le proprie attività di pesca il 30 aprile 1995;

considerando che circa 700 pescherecci battenti bandiera spagnola e portoghese sono interessati dalla sospensione di queste attività di pesca e non possono esercitare alcuna altra attività né nelle acque comunitarie, né altrove;

considerando che, in attesa che si concludano i negoziati in corso, è opportuno ridurre al minimo le conseguenze derivanti da questa sospensione d'attività mediante la concessione di un'indennità a favore delle navi e degli armatori, per ovviare così a gravi problemi nell'economia di alcune zone degli Stati membri interessati; che un'indennità a favore degli armatori e dei pescatori può essere concessa solamente qualora essi abbiano dovuto sospendere qualsiasi attività di pesca a causa del mancato rinnovo dell'accordo;

considerando che gli armatori possono beneficiare temporaneamente di un contributo finanziario comunitario, erogato dallo strumento finanziario di orientamento della pesca, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti<sup>(3)</sup>;

considerando che l'indennità a favore dei pescatori costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 2080/93;

considerando che, di fronte all'aggravarsi della situazione sociale dei pescatori in seguito alla durata eccezionale di questa crisi, è opportuno aumentare tali indennità a partire dal 1° settembre;

considerando che alcune navi spagnole e portoghesi sono costrette all'inattività in seguito all'interruzione della pesca nelle acque marocchine; che occorre pertanto prendere in considerazione questo periodo di inattività ai fini del calcolo dell'attività di pesca esercitata, per beneficiare delle misure di aiuto strutturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È istituita una misura specifica che consente di concedere un'indennità ai pescatori aventi la nazionalità di uno Stato membro e imbarcati su un peschereccio battente bandiera del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese che hanno dovuto sospendere la propria atti-

<sup>(1)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.



vità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco.

2. Questa indennità è destinata ai pescatori degli Stati membri e serve ad attenuare, in attesa che si concludano i negoziati in corso, le perdite di reddito subite da questi pescatori in seguito alla sospensione totale delle loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco.

#### *Articolo 2*

1. L'indennità è concessa a decorrere dal 1° maggio 1995 sino alla data in cui verranno riprese le attività di pesca nell'ambito di un nuovo accordo con il Marocco e al massimo sino al 31 dicembre 1995.

2. L'importo del premio versato dagli Stati membri ai pescatori non può superare 454 ECU/persona/mese per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 agosto 1995 e 620 ECU/persona/mese per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Il contributo finanziario comunitario non può superare il 75 % degli importi effettivamente versati.

Possano beneficiare dell'indennità solamente i marinai pescatori delle navi che hanno dovuto sospendere qualsiasi attività di pesca a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Regno del Marocco.

Il numero massimo di marinai pescatori beneficiari dell'indennità di attesa è stimato a 7 402, di cui 6 285 per la Spagna e 1 117 per il Portogallo.

3. Il versamento del contributo comunitario è subordinato alla sospensione effettiva dell'attività da parte delle navi e del loro equipaggio durante il periodo dell'indennità.

#### *Articolo 3*

Per le navi da pesca spagnole e portoghesi aventi diritto all'indennità prevista dalla presente decisione il periodo di inattività è preso in considerazione come giorni d'attività di pesca ai fini dell'allegato III, punto 1.1. del regolamento (CE) n. 3699/93, entro il limite del numero di giorni durante i quali queste navi hanno esercitato un'attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e il Regno del Marocco nel corso dello stesso periodo del 1994.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il programma d'intervento che stabilisce le modalità relative alle indennità.

La Commissione approva il programma, dopo averne esaminato la conformità alla presente decisione e alle disposizioni comunitarie relative allo SFOP.

#### *Articolo 5*

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Servizi giuridici

## Avviso di aggiudicazione di contratto

(95/C 332/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XV, Mercato interno e servizi finanziari, unità B/3, Appalti pubblici: elaborazione e applicazione della normativa comunitaria, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura ristretta.
3. **Categoria del servizio e descrizione, numero CPC:** Prestazione di servizi, richiedenti delle competenze nel settore della consulenza giuridica; categoria 21, CPC 861.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 27. 10. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione:** L'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi stabiliti nel capitolato d'onere.
6. **Offerte ricevute:** 2.
7. **Nome e indirizzo del prestatore di servizi:** Herbert Smith, rue Guimard 15, B-1040 Bruxelles.
8. **Prezzo:** 95 000 ECU.
9. **Data di pubblicazione del bando di gara:** 20. 6. 1995.
10. **Data di invio dell'avviso:** 29. 11. 1995.
11. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 29. 11. 1995.

**Manifestazione di interesse nel campo dell'informazione sul fenomeno della droga nell'Unione europea**

(95/C 332/09)

1. L'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) intende identificare dei partner potenziali in grado di contribuire al completamento dei programmi di lavoro in corso.
2. I partner riconosciuti dovrebbero aiutare l'OEDT a svolgere i compiti nel quadro del programma di lavoro, in particolare nei seguenti settori:

**Epidemiologia**

Valutazione della prevalenza e dell'incidenza (aspetti quantitativi e qualitativi); conseguenze sulla salute (in particolare la mortalità); valutazione delle statistiche di routine prodotte dai sistemi amministrativi di osservazione; metodi per l'analisi e l'integrazione dell'informazione provenienti da vari indicatori; metodi epidemiologici per interventi di valutazione; esame e sintesi dell'informazione epidemiologica esistente, compresa l'analisi secondaria o la meta-analisi; e procedure per garantire la qualità dei dati e la comparabilità.

**Riduzione della richiesta**

Valutazione degli approcci e dei metodi di intervento tendenti a ridurre la richiesta di droghe, compresa la prevenzione, i lavori di animazione, le attività di riduzione del danno, la terapia e la riabilitazione. Gli aspetti comprendono la definizione di or-

Conformemente al regolamento che istituisce l'OEDT, l'obiettivo è quello di fornire alla Comunità ed ai suoi Stati membri un'informazione non distorta, affidabile e comparabile a livello europeo sulle droghe e la tossicodipendenza e le relative conseguenze. Tale obiettivo è definito dal primo programma di lavoro di 3 anni (1995-1997) dell'OEDT. I compiti dell'osservatorio sono riportati nell'articolo 2 del regolamento<sup>(1)</sup>.

- a) Raccolta e analisi dei dati esistenti
- b) Miglioramento dei metodi di confronto dei dati
- c) Diffusione di dati
- d) Cooperazione con enti e organizzazioni europei e internazionali e con paesi non comunitari

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93 dell'8. 2. 1993, GU n. L 36, 12. 2. 1993, pagg. 1-7.

gani direttivi e decisionali, l'applicazione, i fondamenti teorici e scientifici, la valutazione, l'istruzione e la formazione e la ricerca.

#### Sistemi informativi

Installazione di meccanismi per la fornitura di informazioni di base sulle droghe e l'uso delle droghe. Tali meccanismi dovrebbero definire le fonti di informazione, il trattamento e la relativa diffusione. Creazione di un'infrastruttura e di una rete informativa europea, in cooperazione con partner negli Stati membri (in particolare: rete di punti di convergenza nazionali: REITOX). Gli standard internazionali e comunitari relativi a tali reti di dati (ISO, IEEE, IDA, ecc.) devono essere applicati.

#### Documentazione

Creazione di concetti per l'organizzazione e la gestione dell'archivio e servizi di documentazione dell'OEDT. Creazione di un sistema operativo di documentazione e di ricerca, compresa la classificazione, la catalogazione, l'indicizzazione e la codificazione con i sistemi di tecnologia di informazione dell'osservatorio.

#### Pubblicazioni

Definizione di un concetto destinato a fornire agli organi direttivi e decisionali e professionali del settore delle informazioni adeguate rispondenti alle loro necessità e abitudini in materia di informazione, dando in tal modo un'immagine chiara dell'OEDT. Preparazione e pubblicazione di relazioni ed altri documenti, comprendente la relazione annuale dell'OEDT sul fenomeno della droga in Europa, le monografie scientifiche, i grafici, la stampa e la distribuzione.

3. Lo scopo della presente manifestazione di interesse è quello di istituire, a seguito di un processo di selezione, un registro per argomento di aggiudicatari potenziali (contratti per prestazioni di servizi, studi o consulenze). Gli inviti a partecipare alla procedura ristretta verranno inviati, all'occorrenza, ai punti di convergenza nazionali, alle organizzazioni non commerciali (ONG, istituti di insegnamento e istituzioni).

In alcuni casi, l'OEDT potrà prendere in considerazione candidati che coprono soltanto alcuni aspetti degli argomenti prescelti.

4. La lettera di manifestazione di interesse preciserà i settori nei quali il candidato intende presentare offerta per i servizi in oggetto (vedi punto 2).

La presente lettera verrà corredata da 2 copie dei seguenti documenti:

- a) profilo del candidato indicante il nome, la personalità giuridica, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex, di telefax ed il nome della persona da contattare;

- b) dettagli descrittivi del candidato e delle sue attività, che illustrino le sue competenze specifiche nei settori prescelti. Se il candidato è una persona fisica, si richiede un curriculum vitae, corredato da una descrizione dettagliata delle attività della persona, indicante la natura e l'ampiezza della propria esperienza;
  - c) se il candidato è persona giuridica, un documento che elenchi i nomi dei gestori e che specifichi le loro funzioni;
  - d) scale con banda di costo, all'occorrenza, indicante la retribuzione per persona/mese, comprese tutte le spese, ad eccezione di quelle di viaggio ed altre spese sostenute fuori dal principale posto di lavoro; i prezzi devono essere indicati in ECU;
  - e) informazioni sui fondi di cui dispone il candidato, indicanti che egli può inviare il personale qualificato necessario e l'infrastruttura necessaria per ogni compito che potrebbe essere richiesto di eseguire;
  - f) informazione relativa alle lingue di lavoro del candidato e le lingue nelle quali può redigere una relazione;
  - g) referenze relative a realizzazioni precedenti in settori connessi agli argomenti proposti e studi precedenti intrapresi per l'OEDT.
5. I punti di convergenza nazionali dell'OEDT e le 6 organizzazioni internazionali associate saranno automaticamente inserite nel registro degli aggiudicatari potenziali.
  6. Il candidato deve essere cittadino di uno Stato membro dell'UE.
  7. Periodo di validità del registro: fino al 31. 12. 1997, con possibilità di prolungamento.
  8. L'OEDT si riserva il diritto di negoziare con i candidati di suo gradimento.
  9. Luogo di esecuzione: principalmente Lisbona, o qualsiasi posto negli Stati membri dell'Unione europea, dipendente dal tipo di lavoro richiesto.
  10. Gli interessati sono invitati a manifestare espressamente il loro interesse prima del 23. 1. 1996 per lettera raccomandata indirizzata a:
    - Manifestazione di interesse
 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, rua da Cruz da Sta. Apolónia 23-25, P-1100 Lisbona
 

La data di candidatura sarà determinata dal timbro della posta o dalla data di ricezione nel caso di consegna brevi manu.

**Prestazione di servizi statistici nel campo dell'informazione statistica**

(95/C 332/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Ufficio statistico delle Comunità europee, Direzione A, edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo, tel. (43 01) 320 48, telefax (43 01) 325 94.

2. **Categoria del servizio:** N. 8 - Servizi di ricerca e sviluppo per prestazioni nel campo della diffusione dell'informazione statistica: numero CPC 85. Lavori relativi al programma quadro per azioni prioritarie nel campo dell'informazione statistica 1993-1997: decisione 93/464/CEE del Consiglio - GU n. L 219 del 28. 8. 1993.

Argomento da trattare:

Nel quadro della sua missione, «Fornire all'Unione europea un servizio di informazione statistica di qualità», Eurostat dispone da vari anni di un servizio di informazione sulla statistica europea presente in due sedi a Lussemburgo e Bruxelles.

Il servizio di informazione sulla statistica europea ha come obiettivo principale l'elaborazione e la trasmissione a breve termine di una risposta in termini tecnici, metodologici soddisfacenti rispetto ad una domanda che nessuna pubblicazione di Eurostat distribuita dall'Ufficio delle pubblicazioni può soddisfare in quanto tale.

Il presente bando di gara ha come obiettivo la selezione di uno o due contraenti per assistere l'ufficio centrale Eurostat nelle sue attività.

Il volume di domande da trattare da parte dell'ufficio centrale Eurostat è stimato a 60 000 all'anno ed è suddiviso in parti uguali tra Lussemburgo e Bruxelles.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4. a) **Riservato ad una professione particolare:** No.

b)

c) **Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale:** Gli offerenti dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dei servizi.

5. **Divisione in lotti:** Il contratto è suddiviso in due lotti, corrispondenti alle sedi dell'Ufficio statistico di Lussemburgo e Bruxelles. I candidati possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Lotto 1) Lussemburgo,

lotto 2) Bruxelles.

6. **Varianti:** Non ammesse.

7. **Durata del contratto:** Vedi capitolato d'oneri.

8. a) **Richiesta di documenti:** La pratica di informazione ed i documenti necessari possono essere ottenuti all'indirizzo di cui al punto 1.

b) **Termine ultimo per la richiesta:** 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il timbro della posta farà fede.

c) **Versamenti per l'ottenimento dei documenti:** Non applicabile.

9. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 15. 1. 1996.

10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** I servizi competenti di Eurostat, a porte chiuse.

b) **Data, ora e luogo:** 7 giorni dal termine ultimo di consegna delle offerte.

Luogo: Lussemburgo (punto 1) alle 10.00.

11. **Cauzione e garanzia:** Vedi capitolato d'oneri.

12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:**

Pagamenti per frazioni, su presentazione delle fatture

— 10 % alla stipula del contratto,

— 50 % a partire dal 3° mese dalla firma del contratto, dalla presentazione ed accettazione da parte della Commissione di una relazione intermedia relativa allo stato di avanzamento dei lavori,

— il saldo dopo presentazione ed accettazione da parte della Commissione di una relazione finale, corredata da un estratto dettagliato delle spese.

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta di pagamento, il pagamento verrà considerato effettuato il giorno dell'addebito sul conto della Commissione.

13. Gli offerenti possono presentare un'offerta individuale o in associazione con dei terzi. Nel caso di un'offerta congiunta presentata da vari partner, uno di loro deve essere designato come contraente principale per le necessità del contratto.

14. **Condizioni minime:**

Per poter partecipare alla procedura aperta, l'offerente dovrà presentare i documenti seguenti:

— dichiarazione sul fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi,

- l'elenco di servizi analoghi forniti negli ultimi tre anni, con indicazione dell'importo, della data e del destinatario.
15. **Validità dell'offerta:** 9 mesi a decorrere dal termine ultimo di ricezione delle offerte di cui al punto 9.
16. **Criteri di aggiudicazione:**  
L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:
- a) del valore tecnico;  
b) del prezzo.
17. **Altre informazioni:**
18. **Data di invio:** 28. 11. 1995.
19. **Data di ricezione da parte dell'UPUCE:** 28. 11. 1995.

### Contenitori ad armatura sovrapponibili

#### Avviso di aggiudicazione di contratto

(95/C 332/11)

1. **Nome e indirizzo del ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione del personale e dell'amministrazione, Direzione dell'amministrazione, unità IX.C.1 «Politica immobiliare - opzioni e contratti» - ORBN 01/71, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione (articolo 6 paragrafo 3):** Procedura aperta.
3. **Data di stipulazione del contratto:** 16. 11. 1995.
4. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Offerte economicamente più vantaggiose tenendo conto dei prezzi, della qualità e del termine di consegna.
5. **Numero di offerte ricevute:** 3.
6. **Nome e indirizzo del o dei fornitori:** S.A. M. Poisson N.V., rue de la Glacière 37, B-1060 Bruxelles.
7. **Natura e quantità dei prodotti forniti, se del caso, per fornitore. Numero di riferimento del CPA: 28.11.2:** Fornitura di contenitori ad armatura sovrapponibili. Se si tratta di un contratto quadro, le quantità da fornire non sono indicate.
8. **Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati:** 135 ECU per unità.
9. **Se del caso, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:**
10. **Altre informazioni:**
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** S e C del 17. 5. 1995.
12. **Data d'invio dell'avviso:** 29. 11. 1995.
13. **Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 29. 11. 1995.

**RETTIFICHE****Eurathlon II**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 32)

(95/C 332/12)

**Commissione europea, DG X/B/5 - Programma «Eurathlon»/settore sport, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.**

*anziché:*

3. Il modulo deve essere compilato accuratamente in tutte le sue parti - è necessario che ogni requisito sia soddisfatto - e deve essere inviato con lettera raccomandata in 2 copie entro il termine ultimo del 30. 11. 1995 (farà fede il timbro postale)...

9. 1. 30. 11. 1995: termine ultimo per la ricezione delle candidature da parte della Commissione. Farà fede il timbro postale.

*leggi:*

3. Il modulo deve essere compilato accuratamente in tutte le sue parti - è necessario che ogni requisito sia soddisfatto - e deve essere inviato con lettera raccomandata in 2 copie entro il termine ultimo del 15. 12. 1995 (farà fede il timbro postale)...

9. 1. 15. 12. 1995: termine ultimo per la ricezione delle candidature da parte della Commissione. Farà fede il timbro postale.

---